

DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 2017
518/2017/E/GAS

DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DA SIENERGIA S.R.L. E DA MIWA ENERGIA S.R.L.
NEI CONFRONTI DI SI.DL.GAS. – SOCIETÀ IRPINA DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 13 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138 (di seguito: deliberazione 138/04);
- il Codice di Rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'Allegato 2, alla deliberazione dell'Autorità del 6 giugno 2006, 108 (di seguito: Codice di rete o CRDG);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2009, ARG/gas 64/09, recante "Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)";
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725, dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo del 7 marzo 2017 (prot. Autorità 9375 del 9 marzo 2017), presentato nei confronti della Società Irpina Distribuzione Gas – SI.DI.GAS S.p.a. (di seguito: Sidigas o gestore), e contestualmente all’Autorità, la Sienergia S.r.l. (di seguito: Sienergia o reclamante), ha contestato le modalità di fatturazione dei corrispettivi per il servizio di distribuzione del gas naturale erogato dal gestore di rete. Oggetto di contestazione è, in particolare, il fatto che la fatturazione di detti corrispettivi è avvenuta con una cadenza diversa da quella – mensile – prevista dal Codice di rete, al Capitolo 12, paragrafo 4, punto 2, e dalla deliberazione 138/04, all’articolo 24, comma 1;
2. con un successivo reclamo del 16 marzo 2017 (prot. Autorità 10422 del 17 marzo 2017), presentato anch’esso contestualmente all’Autorità, analoghe censure sono state mosse da un altro venditore, Miwa Energia S.r.l. (di seguito: Miwa Energia o reclamante), nei confronti dello stesso gestore di rete;
3. con nota del 15 marzo 2017 (prot. Autorità 9970), l’Autorità ha quindi comunicato a Sienergia e al gestore l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo, con contestuale convocazione di un’audizione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Disciplina;
4. di lì a poco, in data 22 marzo 2017 (prot. Autorità 11453), l’Autorità ha comunicato a Miwa Energia e al gestore l’avvio del relativo procedimento di trattazione del reclamo;
5. in data 12 giugno 2017, la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com;
6. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami presentati, rispettivamente, da Sienergia e da Miwa Energia, nei confronti di Sidigas possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione delle controversie sottoposte al vaglio dell’Autorità, il quadro regolatorio rilevante è formato dalle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, secondo cui *“Il servizio di distribuzione viene fatturato dall’impresa di distribuzione agli utenti con periodicità mensile”*;
 - b) articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione 138/04 il quale stabilisce che *“La data di scadenza utile per il pagamento delle fatture da parte dell’utente non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di fine mese di emissione della fattura”*;
 - c) articolo 24, comma 5, della suddetta deliberazione 138 del 2004, laddove è previsto che *“Nel caso di ritardato pagamento della fattura, l’impresa di distribuzione può applicare sulla stessa una indennità di mora sugli*

- importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente comma 24.5, applicando interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso Euribor a 12 (dodici) mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso”;*
- d) articolo 24, comma 6, della più volte citata deliberazione, nella parte in cui dispone che *“Nel caso di morosità dell’utente, l’impresa di distribuzione ha diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria di cui all’articolo 26”;*
 - e) articolo 26, comma 1, sempre della deliberazione 138, ai sensi del quale *“L’impresa di distribuzione può richiedere all’utente il rilascio di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione”;*
 - f) infine, articolo 26, comma 2, della ridetta deliberazione, in forza del quale *“L’utente è tenuto ad integrare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, la garanzia finanziaria sino all’importo di sottoscrizione nel caso in cui l’impresa di distribuzione vi attinga per rivalersi dell’importo dovuto dall’utente stesso”.*
8. Il quadro normativo di riferimento è poi composto dalle seguenti disposizioni del Codice di rete:
- a. capitolo 12, paragrafo 4, punto 2, ai sensi del quale *“le fatture sono emesse dall’impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile”;*
 - b. capitolo 12, paragrafo 4, punto 4, secondo cui *“è fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5”;*
 - c. capitolo 12, paragrafo 4, punto 5, laddove si prevede che *“il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti è stabilito a trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura”;*
 - d. capitolo 12, paragrafo 4, punto 6, il quale stabilisce che *“In caso di ritardato pagamento di una fattura, l’Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo 12.4.5., corrispondere interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso Euribor a 12 mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 punti percentuali (come pubblicato dal Sole 24-Ore), considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso”. La medesima norma stabilisce, inoltre, che “Nel caso di morosità dell’Utente, l’impresa di distribuzione ha diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria secondo le modalità di cui al paragrafo 7.2 del Capitolo 7 e nel caso di perdurante inadempimento può risolvere il rapporto contrattuale come previsto al paragrafo 13.2 del Capitolo 13”;*
 - e. capitolo 7, paragrafo 1, alla cui stregua *“l’impresa di distribuzione può richiedere all’utente, una garanzia finanziaria anche nella forma della*

fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero, a copertura delle obbligazioni di pagamento. Nel caso in cui l'impresa di distribuzione richieda il rilascio di tale garanzia finanziaria, l'Utente è tenuto a presentarla entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta suddetta”;

- f. capitolo 7, paragrafo 3, dove dispone che “*nel caso in cui l'impresa di distribuzione esca anche parzialmente la garanzia per rivalersi degli importi non corrisposti, l'Utente è tenuto a reintegrarla entro 10 giorni lavorativi sino all'importo di sottoscrizione”;*
- g. capitolo 13, paragrafo 2, punto 1, lettera d), in base al quale il rapporto contrattuale si risolve di diritto nell'ipotesi di “*mancata presentazione o adeguamento da parte dell'utente della garanzia nei termini previsti al Capitolo 7”.*

QUADRO FATTUALE:

- 9. Oggetto dei reclami in questione è il comportamento tenuto, nel corso di un lungo lasso temporale, dalla Sidigas che, anziché emettere le fatture su base mensile – come previsto dal Codice di rete e dalla deliberazione 138/04 –, ha raggruppato insieme più periodi di fatturazione, anche con riferimento a più annualità, determinando in tal modo, in entrambe le fattispecie sottoposte all'Autorità, crediti di importi molto consistenti, comprensivi sia dei corrispettivi del servizio di distribuzione che degli interessi;
- 10. con riguardo al *quantum* dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio di distribuzione, entrambi i reclamanti hanno concluso transazioni con il gestore di rete; in particolare, il gestore ha concesso, sia a Sienergia che a Miwa Energia, piani di rientro a copertura dei propri debiti. Nondimeno, con fattura dell'1 febbraio 2017, 2017/4/FP, il gestore ha chiesto a Sienergia di corrispondere a titolo di interessi per il servizio di distribuzione erogato a partire dal dicembre 2004 e a titolo di interessi di mora, un importo pari ad € 1.416.184,14; analogamente, con fattura del 15 febbraio 2017, 2017/7/FP, lo stesso gestore, ha fatturato a Miwa Energia, a titolo di “interessi corrispettivi maturati”, un importo pari ad €178.330,49. In pari data inviava, sempre a Miwa Energia, la fattura 2017/8/FP con la quale richiedeva il pagamento di importi, qualificati come “interessi di rateizzo” (dovuti dal 30 giugno 2015 al 30 agosto 2015), con allegato prospetto di calcolo, per un importo pari ad €42.227,58. In seguito, con note del 20 febbraio 2017 e del 22 febbraio 2017, rispettivamente, a Miwa Energia e a Sienergia, il gestore di rete ha chiesto il rilascio, a copertura delle obbligazioni di pagamento, di garanzie finanziarie ai sensi del capitolo 7, paragrafo 1, del Codice di rete (per importi rispettivamente pari ad € 149.935,46, per Miwa Energia, e a €260.246,08, per Sienergia), intimando, ad entrambe le reclamanti, la risoluzione di diritto del contratto di trasporto ai sensi

del capitolo 13, paragrafo 2, del medesimo Codice di rete, in caso di mancata trasmissione delle garanzie richieste. Entrambe le reclamanti hanno, quindi, trasmesso una bozza di garanzia assicurativa al gestore di rete il quale, da un lato, non ha fornito alcun riscontro in merito a Sienergia, dall'altro, ha, con nota del 3 marzo 2017, comunicato a Miwa Energia la mancata accettazione della garanzia proposta, in quanto priva dell'indicazione del rating dell'istituto assicurativo di riferimento; a questo punto, Miwa Energia ha quindi trasmesso al gestore, in data 6 marzo 2017, una polizza assicurativa stipulata con HDI ASSICURAZIONI S.p.a.;

11. temendo che il gestore risolvesse il contratto di trasporto, pregiudicando così in modo grave l'attività delle reclamanti, ledendone il fondamentale diritto d'impresa, Sienergia e Miwa Energia hanno presentato separate istanze di adozione di misure cautelare all'Autorità, ai sensi dell'articolo 10 della Disciplina;
12. più in dettaglio, Miwa Energia ha chiesto, già nel proprio reclamo, all'Autorità di *“adottare ogni provvedimento ritenuto necessario ed idoneo a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole della società di distribuzione e, in particolare, 1. inibire alla Sidigas di esigere il credito di cui alle fatture nn. 2017\7\FP e 2017\8\FP in quanto non dovuto e, conseguentemente, 2. ordinare alla Sidigas di non richiedere la riscossione della polizza fideiussoria rilasciata da HDI ASSICURAZIONI S.P.A e, in caso di sua richiesta, autorizzare l'istituto emittente a non procedere al pagamento; 3. nel caso in cui, nelle more, la Sidigas abbia già riscosso la polizza rilasciata da HDI ASSICURAZIONI S.P.A., ordinarli di non richiedere ulteriori polizze fideiussorie; 4. in ogni caso, ordinare alla Sidigas di non risolvere il contratto di distribuzione con la Miwa Energia e, per l'effetto, vietare alla prima di attivare il servizio di fornitura di ultima istanza”*;
13. Sienergia ha invece formulato la propria istanza di misura cautelare nel corso dell'audizione celebrata in data 21 marzo 2017 e alla quale Sidigas, pur ritualmente convocata, non ha inviato alcun rappresentante. Come si legge dal verbale dell'audizione, Sienergia ha, in particolare, richiesto all'Autorità *“di adottare una apposita misura cautelare allo scopo di evitare di pregiudicare gli interessi di Sienergia fintantoché non sia concluso il presente procedimento di trattazione del reclamo”*;
14. con deliberazione 30 marzo 2017, 209/2017/E/gas, l'Autorità ha dunque adottato nei confronti di Sidigas una misura cautelare, prescrivendo:
 - a. di non procedere alla risoluzione dei contratti intercorrenti con Sienergia e con Miwa Energia,
 - b. di non esigere i crediti maturati, a titolo di interessi, per effetto di fatturazioni non effettuate con cadenza mensile come previsto dall'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04 e dal capitolo 12, paragrafo 4, punto 2. del Codice di rete;
 - c. di non procedere alla escussione delle eventuali garanzie fideiussorie presentate da Sienergia S.r.l. e Miwa Energia S.r.l. e di non richiedere a

tali soggetti ulteriori garanzie integrative con riferimento ai crediti maturati per effetto di ritardate fatturazioni;

15. con la medesima deliberazione 30 marzo 2017, 209/2017/E/gas, l'Autorità ha, altresì, dato mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di valutare gli elementi acquisiti con riferimento alle modalità di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale poste in essere in atto da Sidigas ai fini dell'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori per la violazione della regolazione dell'Autorità in materia;
16. Sidigas non ha esercitato il diritto di difesa, previsto dall'articolo 10, comma 2, della Disciplina, ai sensi del quale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento con il quale è stata adottata la misura cautelare, le parti possono presentare memorie scritte e documenti; fino all'adozione della suddetta misura cautelare e anche in seguito, ossia nel corso dei procedimenti di trattazione dei reclami, il gestore di rete non ha, infatti, prodotto alcuna memoria, scritto o documento, rinunciando di fatto ad instaurare alcun contraddittorio con le altre parti e con l'Autorità.
17. Una volta chiusa la fase cautelare, con l'adozione di una misura efficace fino all'adozione della decisione di merito delle controversie, gli Uffici dell'Autorità hanno quindi chiesto a Miwa Energia e a Sienergia (prot. Autorità 15580 e 15581, del 26 aprile 2017) di fornire dettagliate informazioni in ordine all'ottemperanza alla misura cautelare adottata con la sopracitata deliberazione 209/2017/E/gas, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni rivolte a Sidigas (punto 2 del deliberato della deliberazione 209/2017/E/gas);
18. nelle suddette richieste di informazioni, dirette a tutte le parti coinvolte nelle controversie in questione, l'Autorità ha, altresì, chiesto la Sidigas di dare conto delle azioni intraprese per adeguarsi alle prescrizioni dell'Autorità;
19. in data 5 maggio 2017 (prot. Autorità 16651 del 9 maggio 2017), la Miwa Energia ha comunicato all'Autorità che *“ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione dalla Sidigas Spa, né siamo a conoscenza di alcuna ulteriore azione intrapresa dalla stessa. Pertanto, per quanto è a nostra conoscenza, la Controparte, allo stato, si è attenuta alle Vs prescrizioni”*;
20. il 9 maggio 2017 (prot. Autorità 16715) anche Sienergia ha comunicato all'Autorità che *“ad oggi non abbiamo rilevato comportamenti da parte di Sidigas di inadempienza rispetto alla misura cautelare emessa con la deliberazione 209/2017/E/gas, né tantomeno possiamo riferire di evoluzioni circa lo stato dei fatti che hanno generato il reclamo”*;
21. a pochi giorni di distanza, il 18 maggio 2017 (prot. Autorità 17875), Sienergia ha però segnalato all'Autorità di aver ricevuto, in data 17 maggio 2017, un sollecito da parte di Sidigas alla trasmissione, entro cinque giorni, di una polizza assicurativa a garanzia delle obbligazioni di pagamento, pena l'applicazione del capitolo 13, paragrafo 2, del Codice di rete e, quindi, la risoluzione del contratto di distribuzione in caso di mancata presentazione della garanzia medesima;

22. con nota del 19 maggio 2017 (prot. 18037), gli Uffici dell’Autorità hanno rammentato a Sidigas il carattere vincolante e immediatamente esecutivo delle statuizioni contenute nella deliberazione 209/2017/E/gas;
23. in data 24 maggio 2017 (prot. Autorità 18480), Sienergia ha trasmesso all’Autorità copia del bonifico bancario dell’importo di €260.246,08 emesso a favore della controllante cash pooler di Sidigas; Sienergia, nella medesima nota, ha precisato che “*ai sensi della delibera 209/2017/E/gas, in alcun modo il suddetto deposito potrà essere incamerato da Sidigas per riscuote crediti maturati, a titolo di interessi, per effetto di fatturazioni non effettuate con cadenza mensile, come previsto dall’articolo 24.1 della deliberazione 138/04 e dell’articolo 12.4.2 del Codice di rete*”.

ARGOMENTAZIONI DEI RECLAMANTI:

Sienergia

24. Sienergia si duole del comportamento di Sidigas che non avrebbe emesso fatture per un lunghissimo periodo di tempo (dieci anni), per poi procedere, *ex abrupto*, all’emissione delle stesse, non mensilmente, ma in maniera unitaria, imponendo così all’utente del servizio di trasporto il pagamento di un’ingente somma di denaro;
25. secondo Sienergia, pertanto, Sidigas, da un lato, avrebbe violato la vigente regolazione in materia, non fatturando secondo le modalità imposte dal Codice di Rete; dall’altro lato, avrebbe indebitamente fatto ricadere il costo del proprio inadempimento (sotto forma di interessi) su Sienergia, pretendendo il pagamento di una somma di denaro ingente in un lasso di tempo limitato. Condotte, queste, come evidenziato nell’istanza di misura cautelare, suscettibili di recare un grave pregiudizio economico all’impresa.

Miwa Energia

26. Anche Miwa Energia lamenta analoghe violazioni della regolazione ad opera di Sidigas. Nella fattispecie, il gestore di rete avrebbe infatti, fatturato, in un’unica soluzione, prestazioni effettuate in un lungo lasso di tempo, fino ad un anno e mezzo dopo l’inizio del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. Per l’effetto del comportamento del gestore, la reclamante si sarebbe dunque trovata a dover pagare *ex abrupto* e *uno momento* un consistente importo;
27. Miwa Energia fa, peraltro, presente che gli “interessi corrispettivi maturati”, per un ammontare di €178.330,49, richiesti con fattura 2017/7/FP, sarebbero dovuti ove liquidi ed esigibili e che, per espressa previsione del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas – a cui Sidigas ha aderito –, i crediti del gestore diventano esigibili nel momento in cui viene a scadenza il relativo termine di pagamento (30 giorni dall’emissione della fattura). Pertanto, nella

- specie gli interessi inizierebbero a prodursi dal 30.12.2011 (data di scadenza della prima fattura emessa il 24.11.2011);
28. afferma, inoltre, Miwa Energia che Sidigas avrebbe applicato un tasso di interesse ben più elevato di quello previsto dalla regolazione (capitolo 12, paragrafo 4, punto 5. del Codice di rete).

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

29. Il gestore, nel corso dei procedimenti di trattazione dei reclami qui in esame, non ha trasmesso alcuna memoria, scritto difensivo, né alcun documento o comunicazione, pur essendo stato in tal senso sollecitato dagli Uffici dell’Autorità anche in occasione della notificazione della misura cautelare. Peraltro, Sidigas non ha neppure risposto alla richiesta di informazioni in merito alle azioni intraprese per adeguarsi alle prescrizioni della deliberazione 209/2017/E/gas, rimanendo dunque “silente” nel corso dell’intera procedura giustiziale.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

30. In via preliminare, deve essere evidenziata l’assoluta anomalia delle modalità di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale seguite dal gestore, il quale, invece di emettere fatture con cadenza mensile, come previsto dalla vigente regolazione, ha raggruppato insieme più periodi di fatturazione e, quindi, fatturato il servizio di distribuzione prestato in uniche soluzioni, determinando in tal modo crediti di importi consistenti al punto da poter, dunque, trarre, un indebito vantaggio da proprie inefficienze ovvero da comportamenti che risultano difformi rispetto alle vigenti disposizioni regolatorie. Risulta, di conseguenza, anomala anche la pretesa del gestore di fatturare interessi di mora commisurati al ritardo col quale il medesimo gestore ha emesso le fatture relative all’erogazione del servizio di distribuzione; né alcuna giustificazione al proprio comportamento può essere tratta da asserite problematiche tecniche interessanti i sistemi di fatturazione del gestore (con riferimento a Sienergia il gestore, alla lettera b) della proposta di transazione allegata al reclamo, ha ammesso che *“per difficoltà tecniche di Sidigas, la regolare fatturazione è iniziata solo a partire dal mese di maggio 2015”*). Tanto più che la diligenza richiesta nell’adempimento dei propri obblighi ad un operatore economico non è certo la diligenza media o ordinaria di cui all’art. 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del “buon padre di famiglia”), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso art. 1176. Di conseguenza, la condotta di Sidigas non è in ogni caso scusabile, posto che il gestore è esercente professionale del settore e la sua diligenza deve quindi essere valutata alla stregua del criterio più rigoroso sancito dal secondo comma dell’articolo 1176 del codice civile. Nella fattispecie, l’esercente non ha peraltro evidenziato eventuali circostanze, imprevedibili e non superabili con la dovuta

diligenza, che avrebbero giustificato la violazione delle disposizioni regolatorie. In quest'ottica, anche il verificarsi di eventuali problematiche tecniche non giustifica la condotta tenuta da Sidigas, in considerazione dell'attività di gestione della rete pubblica svolta e della qualifica professionale di esercente l'attività di distribuzione, nonché alla luce del fatto che la omessa fatturazione si è protratta per anni, ben oltre, dunque, un periodo ragionevole per la risoluzione di eventuali problematiche di carattere tecnico. Né tantomeno la condotta di Sidigas può essere in alcun modo giustificata prospettando problematiche nello svolgimento del servizio di misura, posto che l'ordinato funzionamento del servizio di misura, attraverso la raccolta, validazione e registrazione dei dati di misura e la messa a disposizione degli stessi agli esercenti la vendita, costituisce un obbligo fondamentale in capo alle imprese di distribuzione, come emerge dalla deliberazione 318/2015/S/gas con cui l'Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della medesima Sidigas.

31. La condotta posta in essere dal gestore di rete, nei confronti di entrambi i reclamanti, viola dunque la vigente regolazione; in particolare, risultano violati tanto l'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/2004, quanto il capitolo 12, paragrafo 4, punto 2, del CRDG, laddove – come detto – viene previsto che il servizio di distribuzione venga fatturato dall'impresa di distribuzione agli utenti con periodicità mensile. Ebbene, nelle fattispecie il gestore ha invece emesso fatture relative ai corrispettivi per il servizio di distribuzione del gas naturale con una cadenza pressoché imperscrutabile, diversa da quella mensile, e, in ogni caso, in notevole ritardo – anche di più anni – rispetto al periodo di competenza.
32. Gli effetti del colpevole, e assolutamente non giustificabile, ritardo nell'emissione delle fatture sono stati fatti, quindi, impropriamente ricadere sugli utenti del servizio di distribuzione che si sono visti recapitare fatture gravate d'interessi di mora; in tal modo il gestore ha violato anche l'articolo 24, comma 4, della deliberazione 138/2004, nonché il capitolo 12, paragrafo 4, punto 5, del CRDG, laddove viene stabilito che il gestore può richiedere interessi di mora solamente su importi che siano stati oggetto di fatturazione (di regolare fatturazione) e per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di scadenza del termine di pagamento delle fatture; termine che, nella specie, risulta oscuro a causa del comportamento del gestore che, invece di emettere fatture con cadenza mensile, ha, come ripetuto, fatturato in un'unica soluzione prestazioni eseguite in un assai esteso lasso temporale. Appare quindi persino paradossale, oltretutto contrario alla lettera e alla *ratio* della regolazione di assicurare certezza agli utenti della rete, in relazione alla periodicità e alle scadenze di pagamento delle fatture emesse in relazione al servizio erogato, che il gestore, abbia preteso il pagamento di interessi di mora – per ritardato pagamento – calcolati su somme per le quali non erano ancora state emesse specifiche fatture;

33. peraltro, il gestore di rete ha applicato , in violazione dell'articolo 24, comma 5, della deliberazione 138/2004 e del capitolo 12, paragrafo 4, punto 6, del CRDG, un tasso di interesse diverso da quello previsto dalla regolazione, ossia quello pari al tasso Euribor a 12 (dodici) mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso;
34. il gestore ha inoltre richiesto ad entrambi i reclamanti, a copertura delle obbligazioni di pagamento derivanti dal servizio di distribuzione, il rilascio di garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della deliberazione 138/04 e del capitolo 7, paragrafo 1, del Codice di rete, intimando la risoluzione del contratto di distribuzione in caso di mancata presentazione della garanzia stessa. Ebbene, tale condotta, seppur in astratto legittima (in forza della richiamata regolazione il gestore può infatti richiedere garanzie finanziarie anche nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa), nei casi di specie deve essere, tuttavia, valutata alla luce delle molteplici violazioni poste in essere dal gestore dalle quali emerge la concreta possibilità che, quest'ultimo, possa effettivamente riscuotere somme non dovute, con ciò intendendosi gli interessi di mora maturati per effetto della ritardata fatturazione, e non i corrispettivi di distribuzione.
35. Si staglia ancora all'orizzonte il rilevante pregiudizio economico, anche in termini di reputazione commerciale, che le reclamanti potrebbero soffrire per effetto della risoluzione dei rispettivi contratti di distribuzione e dell'escussione della pretese garanzie fideiussorie. Pregiudizio la cui entità e consistenza, in termini di gravità ed irreparabilità delle conseguenze, si pone alla base della concessa misura cautelare (deliberazione 209/2017/E/gas), ma che non pare essere nel frattempo venuto meno. Ed infatti, da un lato, appare evidente il pregiudizio economico e di reputazione commerciale derivante dalla perdita dei clienti finali che le reclamanti subirebbero per effetto della risoluzione dei rispettivi contratti di distribuzione; dall'altro, la pretesa escussione della garanzia fideiussoria appare tutt'ora in grado di condurre alla definitiva cessazione dell'attività commerciale delle reclamanti. Infatti, queste ultime, essendo obbligate in caso di avvenuta escussione, a presentare entro dieci giorni nuove polizze integrative per adeguarle agli importi originari, pena la risoluzione di diritto dei contratti, vedrebbero messa in dubbio la propria solvibilità da parte degli istituti di credito o delle compagnie assicurative, i quali potrebbero, quindi, rifiutare loro l'emissione di nuove garanzie in ragione del breve lasso di tempo intercorrente tra il rilascio della prima polizza e la richiesta della seconda;
36. peraltro, la condotta di Sidigas potrebbe determinare un possibile pregiudizio in danno dei clienti finali che, in caso di risoluzione del contratto di distribuzione, potrebbero trovarsi privi del proprio fornitore e costretti quindi ad accedere, con i relativi maggiori oneri, ai servizi di ultima istanza, di cui agli articoli 31, comma 2, lettera c) e 32, comma 2, lettera d), del TIVG; in considerazione delle accertate violazioni di fondamentali norme regolatorie volte a garantire la

certezza della fatturazione, l'intera documentazione acquisita nell'ambito dei procedimenti *de quibus* è stata trasmessa alla Direzione Sanzione e Impegni, ai fini dell'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 14 novembre 1995 n. 481

DELIBERA

1. di accogliere i reclami presentati da Sienergia S.r.l. e da Miwa Energia S.r.l. nei confronti di SI.DI.GAS. – Società Iripina Distribuzione Gas S.p.a., accertando la violazione dell'articolo 24, commi 1, 4 e 5, della deliberazione 138/2004, nonché del capitolo 12, paragrafo 4, punti 2, 5 e 6 del CRDG;
2. di prescrivere a SI.DI.GAS.–Società Iripina Distribuzione Gas S.p.a. di:
 - a. non esigere i crediti maturati, a titolo di interessi, per effetto di fatturazioni non effettuate con cadenza mensile;
 - b. non procedere alla escussione delle eventuali garanzie fideiussorie presentate da Sienergia S.r.l. e Miwa Energia S.r.l. e di non richiedere a tali soggetti ulteriori garanzie integrative con riferimento ai crediti maturati per effetto di ritardate fatturazioni;
 - c. non procedere alla risoluzione dei contratti di distribuzione intercorrenti con Sienergia S.r.l. e con Miwa Energia S.r.l., ove la risoluzione derivi da inadempimento relativo al pagamento di fatture emesse con riferimento a crediti maturati per effetto di ritardate fatturazioni ovvero dalla mancata presentazione/adeguamento di garanzie finanziarie richieste a copertura di crediti maturati per effetto di ritardate fatturazioni;
 - d. in ogni caso, applicare, esclusivamente con riferimento a crediti che non siano stati maturati per effetto di ritardate fatturazioni, il tasso d'interesse previsto dall'articolo 24, comma 5, della deliberazione 138/2004 e dal capitolo 12, paragrafo 4, punto 6, del CRDG;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni